SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 520-A)

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

6° (Finanze e tesoro)

e

11° (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale

col Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione economica

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1977

Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, concernente il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonchè modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

---

Autorizzate, il 29 marzo 1977, a riferire oralmente all'Assemblea.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (300) — 2/3/4

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

17 marzo 1977

La Commissione, nell'esaminare il disegno di legge, si è soffermata in modo particolare sui seguenti profili di politica economica più direttamente toccati dalle misure contenute nel decreto-legge n. 15:

a) Incidenza del costo del lavoro sullo sviluppo del processo inflazionistico.

In linea generale la Commissone ha convenuto sul fatto che l'abnorme struttura del costo del lavoro nel nostro Paese ha una incidenza reale sull'innesco e l'alimentazione del processo inflazionistico in atto; a tale fattore, però, se legato unicamente alla scala mobile, non sembra possa essere attribuita una efficacia casuale esclusiva e tale quindi da distorcere la ricostruzione complessiva dei fattori determinanti l'inflazione. In questo senso, nel corso dell'esame, si è sottolineato che accanto al problema della eccessiva indicizzazione dei redditi da lavoro di alcuni settori vanno collocate e risolte altre questioni di non minore peso, quali: il complessivo abnorme andamento della spesa pubblica — che va pertanto contenuta e riqualificata —, numerosi negativi comportamenti in sede di contrattazione aziendale sia da parte dei datori di lavoro che dei lavoratori, nonchè certe scelte imprenditoriali che tendono a scaricare sui listini prezzi le aspettative inflazionistiche prima ancora che si determinino variazioni reali dei costi di produzione.

Più specificatamente è stato fatto presente che il vero problema è quello dell'alto costo del lavoro per unità di prodotto sul quale chiaramente influiscono in senso negativo non tanto e non solo la scala mobile, ma l'assenteismo doloso, i tempi morti fra i turni di lavoro, la struttura contrattuale dello straordinario, gli extra-busta salariali, la microconflittualità non giustificata se non da impetuosità anarcoidi di base. Il complesso di queste ed altre già note anomalie di comportamento viene ad incidere nella struttura del costo del lavoro in termini più perversi di quanto incida il meccanismo di scala mobile, il cui peso percentuale sull'ammontare del monte salari 1976 varia dal 9,50 per cento all'11,80 per cento; aggiungendo gli oneri trascinanti dell'ultima contingenza 1976, valutabili fra il 5 e il 5,80 per cento, non si andrebbe oltre il 17 per cento per il 1977.

Non si può certo negare che i fattori devastanti del costo del lavoro possano, sia pure nel tempo breve e secondo una logica di spirale senza fine, sembrare elementi cautelativi ai fini della difesa del valore monetario del salario: essi invece, come è noto, forniscono soltanto una spinta per una esaltazione drogata del processo produttivo. Nello stesso tempo deprimono e travolgono ancora più gravemente i legittimi interessi di categorie sociali più deboli rispetto a quelle appartenenti all'area del lavoro dipendente. Non si può allora tentare di difendere gli uni, che poi non sarebbero concretamente e durevolmente difesi, a danno degli altri.

Da questo punto di vista, esaminando le diverse possibilità che si offrono per aggredire in radice le distorsioni strutturali del costo del lavoro, si è posto in rilievo che, più ed oltre che sui meccanismi di scala mobile, bisogna operare sugli altri elementi di degradazione la cui incidenza obiettiva è riconosciuta da tutti.

b) Rispondenza delle misure all'esame con le esigenze di una efficace lotta all'inflazione.

Da questo punto di vista si è rilevato che il decreto-legge sembra privilegiare una linea di intervento concepita in termini puramente monetaristici che non affronta pertanto i problemi strutturali relativi al processo formativo degli abnormi costi del lavoro. Si tratterebbe in sostanza di un intervento esterno che non elimina le cause di distorsione, curando per così dire i sintomi del male senza andare alle radici.

Comunque, mentre il Gruppo socialista e il Gruppo comunista hanno in particolare insistito sulla necessità di rivedere radicalmente gli articoli 3 e 4 del decreto-legge, relativi come è noto, al blocco della contrattazione aziendale e alla sterilizzazione degli aumenti dell'IVA, il Gruppo democristiano, pur sottolineando anch'esso l'opportunità di modifica agli articoli prima indicati, ha posto in evidenza l'esigenza che eventuali soluzioni alternative siano comunque tali da non vanificare in modo sostanziale il valore quantitativo della manovra complessiva di riduzione del costo del lavoro contenuta nel decreto-legge.

Lo stesso Governo non ha escluso la possibilità di una modifica dei meccanismi in cui si articola il provvedimento ai fini di provocare un freno o una diminuzione all'andamento del costo del lavoro.

La Commissione non ha potuto altresì non rilevare che la neutralizzazione degli effetti IVA sull'indice di scala mobile non supererebbe l'1,5 per cento e tale percentuale è apparsa troppo modesta per non incoraggiare la ricerca di soluzioni alternative idonee a raggiungere risultati equivalenti.

Tutti i Gruppi hanno concordato comunque sulla necessità di continuare a porre il problema della lotta all'inflazione al centro della strategia di politica economica, ma di una strategia di carattere complessivo. In tal senso appare giusto fornire agli organi comunitari e al Fondo monetario internazionale sufficienti assicurazioni in ordine alla possibilità di una netta inversione nel processo inflazionistico. In questo senso vi è stato in linea generale un sostanziale riconoscimento circa l'opportunità di proseguire in una politica di razionalizzazione dei costi del lavoro possibilmente però utilizzando strumenti diversi da quelli contenuti nel decreto-legge e tali da valorizzare nella più larga misura possibile il consenso e l'accordo delle parti sociali.

c) Modalità di finanziamento della manovra di fiscalizzazione.

Da questo punto di vista la Commissione non può non osservare che lo strumento fiscale utilizzato per finanziare l'operazione, innescando nuove tensioni su prezzi al consumo, si scarica in definitiva sulle classi sociali più deboli. In questo senso, però, mentre non si ritiene opportuno ritornare sulle decisioni già prese, si è unanimemente posta in evidenza la necessità di una intensificazione nella lotta al perdurante fenomeno della evasione fiscale, che trova collusioni perfino nella burocrazia degli istituti di credito ordinari e degli istituti di credito speciali.

Per quanto riguarda invece il profilo della copertura finanziaria, prevista dall'articolo 6 del disegno di legge, la Commissione è stata unanime nel criticare l'attuale formulazione della norma in quanto appare scorretto oltrechè pericoloso, come precedente, prevedere una copertura destinata a fronteggiare solo parzialmente gli oneri derivanti dal provvedimento.

In questo senso occorre richiamare un costante orientamento della Commissione in sede consultiva, secondo il quale occorre prevedere una puntuale copertura anche per i provvedimenti che creano maggiori oneri o minori entrate a carico dei bilanci degli enti pubblici in generale e previdenziali in particolare le cui conseguenze finiscono col gravare nel tempo direttamente sul bilancio dello Stato.

Pertanto, allo stato, la Commissione non può che esprimere un parere negativo rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 6, anche se prende atto con interesse della disponibilità dichiarata dal Ministro del tesoro ad accogliere un emendamento aggiuntivo all'articolo 6 che espliciti formalmente che all'ulteriore copertura per gli oneri derivanti dal provvedimento, per il periodo successivo al 1° luglio 1977, si provvederà con un apposito provvedimento legislativo.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, concernente il contenimetno del costo del lavoro e dell'inflazione, nonchè modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, concernente il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonchè modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE 6ª E 11ª

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, concernente il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonchè modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 1.

Il decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, concernente il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonchè modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al primo comma, sono soppresse le parole: « anche per conseguire una equa ripartizione dei relativi oneri »; e le parole: « alle imprese industriali ed artigiane, escluse quelle edili ed affini, » sono sostituite dalle altre: « alle imprese manifatturiere ed estrattive »;

al terzo comma, dopo le parole: « e Bolzano », sono inserite le seguenti: « e agli altri enti pubblici che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di malattia »;

il quarto e il quinto comma sono soppressi.

L'articolo 3 è soppresso.

L'articolo 4 è soppresso.

L'articolo 5 è soppresso.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

All'articolo 6, all'inizio, è inserito il seguente comma:

« A decorrere dal 1° luglio 1977, la misura del credito di cui all'articolo 1 può essere ridotta, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ad un più favorevole andamento del costo del lavoro, con effetto dal secondo mese successivo a quello della sua emanazione. »;

All'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1/c, 1/d ed 1/e, della predetta tabella B per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da lire 135 a lire 510, da lire 350 a lire 600 e da lire 440 a lire 1.700 al quintale ».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Il gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è assoggettato ad imposta di consumo nella misura di lire 30 al metro cubo.

L'imposta è dovuta da soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori.

Dagli importatori del prodotto di cui al primo comma confezionato in bombole o in qualsiasi altro contenitore è dovuta una corrispondente sovrimposta di confine.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta si considerano metano anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano puro è presente in misura non inferiore al 70 per cento, in volume. Per le miscele gassose contenenti metano puro in misura inferiore al 70 per cento, in volume, l'imposta si applica sul contenuto di metano puro.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Per le miscele di gas metano con aria o con altri gas, ottenute nelle officine del gas di città, l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas metano originari, secondo le percentuali stabilite nel precedente comma, impiegati nelle miscelazioni.

Per il gas ottenuto nelle officine del gas di città, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta.

Non è soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.

I soggetti di cui al secondo comma devono prestare una cauzione pari al cinque per cento dell'imposta dovuta per il quantitativo di metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti ad imposta in un mese.

Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve essere prestata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Sono esonerate dall'obbligo di prestare cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e le aziende municipalizzate. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo i soggetti di notoria solvibilità. L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

Valgono per l'imposizione fiscale stabilita dal presente articolo le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 1976, n. 249. Le relative norme di attuazione sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e del precedente articolo 7, sono riservati allo Stato ».

All'articolo 12, alla fine, è aggiunto il seguente comma:

« Gli aumenti di aliquote previsti nei commi primo e terzo non si applicano alle ces-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

sioni di beni e alle prestazioni di servizi fatte allo Stato e agli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in base a contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto ».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

Art. 12-*bis*.

Al n. 16 della tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la parola: « 500 » è sostituita con la seguente: « 350 ».

Art. 2.

Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione della legge 21 febbraio 1977, n. 36, e regolarmente assoggettati al bollo, possono essere presentati agli Uffici del registro per l'integrazione di cui all'articolo 3-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, come modificato dalla predetta legge di conversione, senza applicazione di penalità, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali.

Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, regolarizzati nei modi suddetti, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.

Art. 3.

Gli aumenti di aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine derivanti dalle modificazio-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

ni apportate all'articolo 7 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, con la presente legge hanno effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le giacenze dei prodotti assoggettati ai predetti aumenti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 35 del 7 febbraio 1977.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

DECRETA:

TITOLO I

Misure per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione

Art. 1.

Fino alla revisione del sistema di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie, anche per conseguire una equa ripartizione dei relativi oneri, alle imprese industriali ed artigiane, escluse quelle edili ed affini, è concesso un credito corrispondente all'importo di 4 punti di contingenza, maggiorato dei relativi oneri previdenziali per ogni dipendente, esclusi gli apprendisti, determinato in lire 14.000 mensili, a decorrere dal 1° febbraio 1977 e per le mensilità successive, ivi compresa la tredicesima e fino al 31 gennaio 1978.

Detto credito è incrementato di altri tre punti di contingenza e quindi di lire 10.500 mensili a decorrere dal 1° maggio 1977 alle condizioni e nei limiti temporali di cui al precedente comma.

Il credito maturato mensilmente è portato a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano dai datori di lavoro per l'assicurazione contro le malattie dei propri dipendenti relativamente ai periodi di lavoro successivi al 31 gennaio 1977.

Detto credito è esente da ogni onere fiscale.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE 6ª e 11ª

TITOLO I

Misure per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione

Art. 1.

Fino alla revisione del sistema di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie, alle imprese manufatturiere ed estrattive è concesso un credito corrispondente all'importo di 4 punti di contingenza, maggiorato dei relativi oneri previdenziali per ogni dipendente, esclusi gli apprendisti, determinato in lire 14.000 mensili, a decorrere dal 1° febbraio 1977 e per le mensilità successive, ivi compresa la tredicesima e fino al 31 gennaio 1978.

Identico.

Il credito maturato mensilmente è portato a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici che gestiscono l'assicurazione obbligatoria di malattia dai datori di lavoro per l'assicurazione contro le malattie dei propri dipendenti relativamente ai periodi di lavoro successivi al 31 gennaio 1977.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

A decorrere dal 1° luglio 1977, la misura del credito può essere ridotta con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale in relazione ad un più favorevole andamento del costo del lavoro, con effetto dal secondo mese successivo a quello della sua emanazione.

Art. 2.

Alle minori entrate delle gestioni assicurative derivanti dall'applicazione del precedente articolo è fatto fronte con corrispondenti apporti dello Stato.

Art. 3.

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, per il periodo compreso fra il 1° febbraio 1977 ed il 31 gennaio 1978, non sono ammessi in deduzione, nella determinazione del reddito imponibile, i maggiori compensi, rispetto a quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali, corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma ai lavoratori dipendenti in virtù di accordi aziendali successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La stipulazione di accordi aziendali che concernano i maggiori compensi di cui al precedente comma escludono l'impresa dai benefici previsti dall'articolo 1 del presente decreto.

Art. 4.

Le variazioni dei prezzi dei beni presi in considerazione ai fini della determinazione dell'indice di contingenza sono computate al netto delle quote attribuibili ad aumenti o diminuzioni nominali della imposizione diretta sui beni stessi per imposta sul valore aggiunto o per imposta di fabbricazione.

Le predette quote sono accertate dagli stessi organi che sono preposti alla determinazione dell'indice di contingenza.

Art. 5.

Gli effetti di clausole contrattuali che stabiliscono variazioni dell'ammontare di obbligazioni pecuniarie in relazione a variazioni del costo della vita sono sospesi per la durata di un semestre a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sono egualmente sospesi gli effetti della clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale, se il luogo del pagamento sia nel territorio della Repubblica.

La disposizione di cui al precedente primo comma non si applica agli accordi o ai contratti che regolano rapporti di lavoro dipendente.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni riunite*)

Soppresso.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Soppresso.

Art. 4.

Soppresso.

Art. 5.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 6.

Ai fini della prima applicazione del presente decreto, l'onere a carico del bilancio dello Stato viene valutato in lire 450 miliardi per il periodo 1° febbraio-30 giugno 1977.

Al relativo onere si provvede mediante utilizzo di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione delle misure fiscali di cui al successivo titolo secondo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II

Modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 7.

Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *D*), punto 3), e dalla lettera *F*), punto 2), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, rispettivamente, per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare direttamente come combustibile per il riscaldamento di locali e per gli altri usi ivi previsti, sono aumentate da lire 700 a lire 1.800 al quintale.

Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *H*), punto 1/*d* e 1/*e*, della predetta tabella *B* per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da lire 350 a lire 600 e da lire 440 a lire 900 al quintale.

Art. 8.

Gli aumenti di imposta stabiliti con il precedente articolo 7 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono posseduti, in quantità superiore a 20 quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni riunite*)

Art. 6.

A decorrere dal 1° luglio 1977, la misura del credito di cui all'articolo 1 può essere ridotta, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ad un più favorevole andamento del costo del lavoro, con effetto dal secondo mese successivo a quello della sua emanazione.

Identico.

Identico.

Identico.

TITOLO II

Modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 7.

Identico.

Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti 1/c, 1/d ed 1/e, della predetta tabella B per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da lire 135 a lire 510, da lire 350 a lire 600 e da lire 440 a lire 1.700 al quintale.

Art. 8.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

All'uopo i possessori devono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione delle denuncie devono versare alla sezione di tesoreria provinciale la differenza di imposta dovuta sulle giacenze dichiarate.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità della denuncia e controlla che l'imposta versata sia quella effettivamente dovuta. Qualora risulti corrisposta una somma inferiore a quella dovuta, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Nel caso in cui la somma versata risulti superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato, con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione d'imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Sulle somme non versate nel termine dei trenta giorni prescritto dal precedente secondo comma si applica l'interesse annuo del 12 per cento.

Art. 9.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente articolo 8 o presenti denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito nello stesso articolo 8.

Art. 10.

Il gas metano, puro o miscelato con altri gas, usato come combustibile per impieghi diversi da quelli industriali, è assoggettato ad imposta di consumo nella misura di lire 30 per metro cubo di prodotto a temperatura di 15 gradi centigradi ed a pressione normale.

L'imposta è dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori.

Dagli importatori del prodotto di cui al primo comma, confezionato in bombole o in qualsiasi altro contenitore, è dovuta una corrispondente sovrimposta di confine.

Valgono per l'imposizione fiscale stabilita dal presente articolo le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 18 mar-

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni riunite*)

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Il gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane è assoggettato ad imposta di consumo nella misura di lire 30 al metro cubo.

L'imposta è dovuta da soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori.

Dagli importatori del prodotto di cui al primo comma confezionato in bombole o in qualsiasi altro contenitore è dovuta una corrispondente sovrimposta di confine.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta si considerano metano anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano puro è presente in misura non inferiore al 70 per cento, in volume. Per le miscele gassose

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

zo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249. Le relative norme di attuazione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e del precedente articolo 7 sono riservati allo Stato.

Art. 11.

Al terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente lettera:

« *e*) i polimeri poliolefinici sintetici aventi una viscosità a 40 gradi centigradi non superiore a 10.000 centistokes ».

Alla tabella *A*, allegata al predetto decreto-legge, è aggiunta la seguente lettera:

« *U*) polimeri poliolefinici sintetici, aventi una viscosità a 40 gradi centigradi non superiore a 10.000 centistokes, destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione, nonchè dalla fabbricazione di vernici, di diluenti per vernici o dalla preparazione di prodotti fiscalmente assimilabili ai petroliferi ».

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni riunite*)

contenenti metano puro in misura inferiore al 70 per cento, in volume, l'imposta si applica sul contenuto di metano puro.

Per le miscele di gas metano con aria o con altri gas, ottenute nelle officine del gas di città, l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di gas metano originari, secondo le percentuali stabilite nel precedente comma, impiegati nelle miscelazioni.

Per il gas ottenuto nelle officine del gas di città, con qualsiasi processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in esso contenuta.

Non è soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.

I soggetti di cui al secondo comma devono prestare una cauzione pari al cinque per cento dell'imposta dovuta per il quantitativo di metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti ad imposta in un mese.

Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve essere prestata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Sono esonerate dall'obbligo di prestare cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e le aziende municipalizzate. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo i soggetti di notoria solvibilità. L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

Valgono per l'imposizione fiscale stabilita dal presente articolo le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 1976, n. 249. Le relative norme di attuazione sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e del precedente articolo 7, sono riservati allo Stato.

Art. 11.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Per l'accertamento quantitativo dei residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio di cui alla lettera *U*) della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1975, n. 232, è sostituito dal seguente:

« I gas incondensati di raffineria bruciati nell'interno degli stabilimenti nei quali sono ottenuti, con utilizzazione del calore, devono essere accertati quantitativamente mediante idonei misuratori. Per i predetti gas, bruciati senza utilizzazione del calore, l'accertamento deve essere eseguito secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria ».

Art. 12.

Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del 12 e del 30 per cento sono elevate, rispettivamente, al 14 e al 35 per cento.

Per le cessioni e importazioni di benzina l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 12 per cento.

Per le cessioni e importazioni dei prodotti tessili di cui al terzo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota ridotta del 6 per cento è elevata al 9 per cento.

Per le operazioni soggette alla aliquota del 14 per cento la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita nella misura del 12,25 per cento.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni riunite*)

Art. 12.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Gli aumenti di aliquote previsti nei commi primo e terzo non si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fatte allo Stato e agli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in base a contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12-*bis*.

Al n. 16 della tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la parola: « 500 » è sostituita con la seguente: « 350 ».

Art. 13.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — PANDOLFI — MORLINO — STAMMATI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

(Segue: *Testo comprendente le modifiche proposte dalle Commissioni riunite*)